



COMUNE DI ALLEGHE

ORDINANZA N. 2 DEL 03/01/2025

Settore proponente: AREA AMMINISTRATIVA

OGGETTO: ISTITUZIONE TEMPORANEA DI DIVIETO DI TRANSITO E/O SOSTA, CON O SENZA PATTINI DA GHIACCIO O CON QUALSIASI ALTRA ATTREZZATURA SULLE ACQUE GHIACCIAE DEL LAGO DI ALLEGHE NEL COMUNE DI ALLEGHE DALLA DATA ODIERNA FINO AL 31.03.2025.

IL RESPONSABILE

VISTO il Decreto Sindacale n.7 del 28.07.2021 con il quale l'Area di Polizia di Polizia Locale è stata soppressa e le funzioni ad essa attribuite sono state assegnate alla nuova Area Amministrativa;

VISTO il decreto sindacale n. 03 del 01.03.2024, col quale è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità dell'Area Amministrativa dell'Ente ex art. 107 D. Lgs. 267/2000 (cd: "Testo Unico degli Enti Locali);

RICHIAMATE le precedenti Ordinanze (n. 935 del 31.12.2001, n. 1438 del 13.01.2012, n. 1630 del 23.12.2015, n. 1 del 02.01.2017 e n. 3 del del 22.01.2020, n. 1 del 13.01.2022, n. 66 del 27.12.2022) con le quali si vietava il transito sulle acque del Lago di Alleghe, nel Comune di Alleghe con o senza pattini da ghiaccio;

PRESO ATTO che l'abbassamento delle temperature atmosferiche ha provocato il parziale congelamento del Lago di Alleghe;

CONSIDERATO che il fenomeno può costituire un'attrattiva per le persone che potrebbero essere indotte a transitare sulla superficie ghiacciata;

CONSIDERATO che durante le stagioni invernali si riscontrano temperature meteo altalenanti e periodicamente sensibilmente superiori alla media stagionale;

VISTE le normali escursioni del livello delle acque del lago di Alleghe, conseguenti all'utilizzo del bacino da parte dell'ENEL, le quali causano vuoti sotto la copertura ghiacciata rendendola fragile;

CONSIDERATO che l'assenza di criteri validi a garantire la solidità e la resistenza del ghiaccio determina una situazione di grave pericolo per chi dovesse accedere alle superfici ghiacciate rischiando la rottura del ghiaccio e l'affondamento;

RITENUTO necessario per quanto sopra rappresentato provvedere agli interventi di interdizione al transito e alla sosta, sulle acque ghiacciate del lago di Alleghe nel Comune di Alleghe dalla data odierna fino al 31.03.2025 per motivi di sicurezza ed incolumità delle persone;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e ss.mm.ii.;



COMUNE DI ALLEGHE

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

IL DIVIETO DI TRANSITO E/O SOSTA, CON O SENZA PATTINI DA GHIACCIO O CON QUALSIASI ALTRA ATTREZZATURA SULLE ACQUE GHIACCIAE DEL LAGO DI ALLEGHE NEL COMUNE DI ALLEGHE DALLA DATA ODIERNA FINO AL 31.03.2025;

Ai trasgressori della presente ordinanza, sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 TUEL;

Di trasmettere la presente all'Ufficio di Polizia Locale, al Comando Stazione Carabinieri di Caprile e al Comando Stazione Carabinieri Forestali di Caprile;

E' richiesta la cortese collaborazione dei gestori delle attività ricettive affinché provvedano ad informare del reale pericolo e della presente ordinanza chiunque intenda pattinare, passeggiare, transitare sul lago ghiacciato;

Le precedenti ordinanze di cui in premessa si intendono revocate.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso ai sensi dell'art. 21 della Legge 1034/1971 entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale, o in alternativa può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;

Al sottoscritto è attribuita la responsabilità su codesto procedimento amministrativo ex art. 5 comma 2 della L. 07.08.1990, n. 241 (Legge sul Procedimento Amministrativo);

Gli organi di Polizia sono incaricati di osservare e di far osservare la presente Ordinanza, procedendo a carico dei trasgressori ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

IL RESPONSABILE

Carlo Bernardi

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)